



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

Provincia di Torino

CAP. 10050

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013
TEL. (011) 96 39 911 – 96 39 935 FAX (011) 96 39 944
E-mail: davi@comune.santantoninodisusa.to.it

Prot. n. 9032/ 9138
Cat. IV Classe 6
Risposta a nota n. 0010331
Del 30/11/2012
Allegati n. 00

04 dicembre 2012

Spett.le
CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo
Per il Piemonte
via Roma n. 305
10123 TORINO

Dr.
PAOLO CAPELLO
Revisore dei Conti
10100 TORINO

OGGETTO: Relazione sul bilancio di previsione 2012 (art. 1, commi 166 e seguenti, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

A seguito della comunicazione di codesta Sezione Regionale di Controllo dall'esame della relazione sul bilancio di previsione 2012,

Si inviano elementi informativi in merito alle anomalie riscontrate:

Rispetto al mancato adeguamento alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e ss. mm. e al mancato rispetto dei principi stabiliti in materia con delibera n. 11/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, si premette innanzitutto, al fine di delineare il contesto in cui opera il Comune di Sant'Antonino di Susa, che l'Ente da anni versa in una situazione di carenza di organico consolidatasi a causa delle reiterate politiche di blocco delle assunzioni, in particolare del turn over, che non hanno consentito la sostituzione di personale cessato. Infatti:

- il rapporto medio tra *dipendenti in servizio* e *popolazione residente* (4.385 al 31/12/2011) continua ad essere di gran lunga inferiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, attestandosi su 1/243 (n. 18 dipendenti in servizio) anziché su 1/144 (n. 30 dipendenti) come previsto dal DM 16 marzo 2011 per il triennio 2011-2013 per i Comuni appartenenti alla fascia demografica compresa fra i 3000 e i 9999 abitanti;
- il numero di posti previsti nella dotazione organica è di 22, di cui n. 16 coperti da personale assunto a tempo pieno e indeterminato (n. 2 trasformati prima del 2008 a tempo parziale), n. 2

(di cui uno assunto in base alla legge n. 68/1999) a tempo indeterminato e parziale e n. 4 vacanti (n. 1 istruttore amministrativo, n. 1 istruttore contabile, n. 2 agenti Polizia municipale);

- la Legge Regionale n. 58 del 30/11/1987, integrata dalla Legge Regionale n. 57 del 16/12/1999, stabilisce un rapporto tra agenti di polizia municipale in servizio e popolazione residente non inferiore a 1 ogni 1.000 abitanti (quindi per il nostro Comune quattro agenti), mentre gli agenti in servizio sono attualmente 2.

Esaurita tale premessa, sempre doverosa per rimarcare le difficoltà in cui è costretta un'Amministrazione comunale seppur di modeste dimensioni, questa Amministrazione comunale ha ritenuto di ricorrere - a salvaguardia delle particolari esigenze quali la sicurezza della cittadinanza e per assicurare il coordinamento tra la politica e la struttura amministrativa - a rapporti di lavoro ai sensi dell' art. 92 comma 1 del TUEL (personale di polizia municipale autorizzata dall'amministrazione di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Sant'Antonino di Susa) e a rapporti di lavoro ai sensi dell' ex art. 90 del TUEL.

Non appena si è avuta conoscenza dei contenuti della deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni Riunite n. 11/2012 del 17 aprile 2012, l'Amministrazione si è attivata per la risoluzione di due rapporti di lavoro a tempo determinato ex art. 90 del TUEL (uno dei quali a tempo parziale al 50%) con decorrenza rispettivamente dal 01/06/2012 e dal 01/09/2012: alla data odierna nel nostro Ente è presente un solo rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato. Il breve tempo intercorso tra la presa visione della sentenza e i provvedimenti adottati (01/06 - 01/09) è stato indispensabile per assicurare comunque un adeguato livello dei servizi alla cittadinanza.

Si assicura e si conferma pertanto il rispetto di quanto previsto dalle attuali disposizioni legislative dal 1° gennaio 2013, ritenendo altresì di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari ad eliminare le situazioni rilevate nonché a ridurre la spesa per il personale a tempo determinato, rispettando contestualmente il limite di spesa stabilito dall'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006.

Per quanto riguarda infine la tabella 6.6 si precisa che i rapporti a tempo determinato ex art. 92, comma 1 del TUEL per i quali si è risposto NO sono stati inseriti alla tipologia "Altro" (personale di polizia municipale autorizzata dall'amministrazione di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Sant'Antonino di Susa) e sono stati conteggiati per il calcolo della percentuale ai sensi disposizioni previste dall'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e ss. mm..

In attesa di conoscere le decisioni di codesta Sezione si porgono cordiali saluti.



IL SINDACO
(Antonio Ferrentino)